



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 77/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23901** del registro di
Segreteria

proposto da

S. A., vedova P., nata a omissis il omissis e residente in omissis, via omissis
n. omissis, (cod. fisc.: SCLSLA56B571872Q), rappresentata e difesa, come
da procura in atti, dall'avv. Natalina Raffaelli (cod. fisc.:
RFFNLN53C61C352Y) con studio in Catanzaro, via Case Arse n. 36,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima e, digitalmente, al
seguinte indirizzo di posta elettronica certificata:
natalina.raffaelli@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), (cod. fisc.:
80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Teresa Pugliano
(PGLMTR57R43H501L), indirizzo di posta elettronica certificata
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Caterina

	Battaglia (BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata	
	avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it , come da procura generale <i>ad</i>	
	<i>lites</i> rilasciata dal Presidente e legale rappresentante dell'ente, ad atto Notaio	
	Dott. Roberto Fantini, in Roma il 22 marzo 2024, rep. 37875, elettivamente	
	domiciliato in Catanzaro, via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede	
	dell'Avvocatura dell'INPS;	
	e nei confronti	
	di P. F. e P. T. , non costituiti in giudizio.	
	per il riconoscimento	
	del diritto della ricorrente, quale coniuge superstite del signor A. P., al	
	conseguimento della pensione privilegiata indiretta.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 13 maggio 2024, l'avv. Natalina Raffaelli,	
	per la ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno concluso	
	come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	I. Con <u>ricorso in riassunzione</u> , depositato il 15 gennaio 2024, la signora A.	
	S. , vedova del signor A. V. P., dipendente di ruolo dell'ASP di omissis con la	
	qualifica di operatore tecnico, deceduto per causa di servizio come	
	riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di omissis n. 781/2015, premesso	
	di avere proposto ricorso al medesimo Tribunale, unitamente ai figli P. F. e	
	T., il 29 luglio 2022, ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione	
	privilegiata indiretta e che il Tribunale, con sentenza n. 412 dell'11 maggio	
	2	

	2023, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile,	
	riproponendo pedissequamente i medesimi motivi di ricorso formulati in	
	quella sede, ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione	
	privilegiata indiretta e, quindi, di condannare l'istituto previdenziale	
	resistente alla liquidazione della relativa prestazione, a far data dalla	
	presentazione della domanda in via amministrativa, oltre interessi e	
	rivalutazione monetaria maturati su ogni singolo rateo scaduto fino al	
	soddisfo, con condanna alla pagamento delle competenze della procedura,	
	con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. La ricorrente ha, inoltre, chiesto,	
	in via subordinata, l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio iscritto al	
	n. 858/2013 R.G. presso il Tribunale di omissis, in funzione di Giudice del	
	Lavoro o, comunque, di disporre i medesimi mezzi istruttori esperiti in quella	
	sede. La ricorrente, in particolare, ha affermato che il marito, dipendente di	
	ruolo dell'ASP di omissis, è deceduto il omissis a causa di <i>“ernia inguino</i>	
	<i>scrotale permagna complicata da scoppio gastrico e successivo shock settico”</i> ;	
	che gli eredi, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra la morte e	
	l'attività amministrativa svolta, hanno presentato istanza all'ASP di omissis,	
	il 2 marzo 2010, per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione	
	privilegiata; che la CMO di Catanzaro ha riconosciuto la causa di servizio con	
	ascrivibilità alla categoria I Tabella A nella misura massima; che in sede di	
	riesame da parte del Comitato di Verifica, tale valutazione medico legale non	
	è stata ritenuta fondata, in ragione dell'asserita inesistenza del nesso di	
	causalità tra il decesso del coniuge e l'attività svolta; che avverso il	
	provvedimento negativo della dipendenza da causa di servizio è stato	
	proposto ricorso al Tribunale di omissis in funzione di Giudice del Lavoro il	
	3	

	quale, con sentenza n. 781/2015 del 2 ottobre 2015, ha accolto il ricorso	
	dichiarando la malattia per la quale era deceduto il marito della ricorrente	
	dipendente da causa di servizio, ascrivibile all’ottava categoria Tabella A	
	allegata al d.P.R. n. 834/1981; che, inoltre, il Tribunale ha condannato l’ASP	
	di omissis al pagamento in favore degli eredi dell’equo indennizzo; che la	
	ricorrente, il 30 novembre 2017, ha presentato domanda all’INPS di omissis	
	di liquidazione della pensione indiretta di privilegio; che nonostante i solleciti	
	e la diffida ad adempiere, la domanda di pensione indiretta privilegiata è	
	rimasta senza riscontro; che la istante ha diritto alla liquidazione della	
	pensione privilegiata ai sensi degli artt. 634 e seguenti del d.P.R. n.	
	1092/1973 e 6 della legge n. 222/1984; che, inoltre, la legge n. 214/2011	
	non si applica alla fattispecie in esame, posto che, alla data della sua entrata	
	in vigore, il procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata	
	indiretta e per il riconoscimento della causa di servizio era già stato avviato,	
	con la domanda presentata all’ASP di omissis il 2 marzo 2010; che, infine, la	
	domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso	
	del marito della ricorrente è ammissibile e tempestiva perché è stata oggetto	
	del giudizio presso il Tribunale di omissis, definito con la già menzionata	
	sentenza n. 781/2015; che, pertanto, il termine per ottenere il	
	riconoscimento del diritto e il pagamento dei relativi ratei è stato	
	reiteratamente interrotto dalle istanze prodotte, considerato, peraltro, che la	
	pendenza del giudizio costituisce causa di sospensione del decorso del	
	termine di prescrizione.	
	II. Con decreto del 19 gennaio 2024 è stata fissata l’udienza del 13 maggio	
	2024 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	4	

	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall'istante	
	all'amministrazioni resistente e alle parti private, come risulta dal deposito	
	degli atti di notifica avvenuto il 23 gennaio 2024.	
	III. Con memoria , depositata il 29 aprile 2024, si è costituito in giudizio	
	l'INPS che, riproponendo le difese spiegate dinanzi al Tribunale di ommissis,	
	ha, in particolare, eccepito la decadenza da ogni pretesa ed azione da parte	
	della ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 274/1991,	
	posto che la domanda di pensione indiretta privilegiata è stata presentata il	
	30 novembre 2017 e, quindi, a distanza di oltre un quinquennio dal decesso	
	del marito della istante. L'INPS ha, inoltre, sottolineato che la inammissibilità	
	del ricorso non è scalfita dalla proposizione del giudizio, instaurato dagli	
	eredi del signor P., per il riconoscimento dell'equo indennizzo, trattandosi di	
	prestazione ontologicamente diversa da quella relativa alla pensione di	
	privilegio. L'istituto previdenziale ha, inoltre, denunciato la infondatezza del	
	ricorso perché, ai fini della concessione del trattamento pensionistico in	
	esame, non è sufficiente l'esistenza di una qualche correlazione tra la	
	malattia invalidante e il servizio svolto ma risulta indispensabile, sotto il	
	profilo della dipendenza concausale, che gli eventi ricollegati al servizio	
	abbiano esercitato un'incidenza necessaria e preponderante per cui, senza	
	la prestazione del servizio medesimo, l'infermità non sarebbe insorta o non	
	si sarebbe aggravata. Ha aggiunto che, nel caso in esame, l'assenza di	
	dipendenza concausale tra la malattia invalidante e il servizio svolto risulta	
	provata dal parere vincolante del Comitato di Verifica per le cause di servizio	
	del 2 dicembre 2011, a fronte del quale la ricorrente non fornisce alcun	
	elemento tale da provare la sussistenza dei requisiti di legge per la	
	5	

	concessione del beneficio previdenziale richiesto. In via subordinata, l'INPS	
	ha, inoltre, eccepito la prescrizione quinquennale dei singoli ratei, con	
	decorrenza dalle singole date di pagamento mensili, ai sensi dell'art. 2 del	
	RDL n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985 n.	
	428, e, infine, l'inammissibilità dell'eventuale cumulo di interessi e	
	rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n.	
	412/1991. In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'INPS ha,	
	pertanto, concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e in via	
	gradata, nel merito, per il rigetto dello stesso. In via di ulteriore subordine,	
	ha chiesto di dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione	
	indiretta. Con vittoria, in tutti i casi, di spese, diritti e onorari di giudizio.	
	IV. All'udienza del 13 maggio 2024, l' avv. Natalina Raffaelli , per la	
	ricorrente, si è riportata ai propri scritti difesivi e, in particolare, ha chiesto	
	l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio proposto dinanzi al Tribunale	
	Civile di omissis. Con riguardo all'eccezione di controparte sulla tardività	
	della richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata, ha osservato che	
	la domanda è stata prodotta nell'immediatezza, unitamente alla richiesta	
	dell'equo indennizzo, all'ASP di omissis, e, quindi, in sede di giudizio innanzi	
	al Tribunale Civile di omissis che, con la sentenza n. 781 del 2015, ha	
	riconosciuto la domanda di equo indennizzo. Ha insistito sulla circostanza	
	che i termini sono stati interrotti sino alla definizione del giudizio con la	
	sentenza sopra richiamata e che, pertanto, la domanda di pensione	
	privilegiata presentata nel 2017 deve ritenersi tempestiva. L' avv. Caterina	
	Battaglia , per l'INPS, si è riportata alla memoria di costituzione ed ha, in	
	particolare, reiterato l'eccezione di decadenza per la presentazione della	
	6	

	richiesta ben oltre il termine perentorio di cinque anni. In merito al	
	procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo, ha, inoltre,	
	richiamato la costante giurisprudenza della Corte dei conti che considera	
	privo di rilievo il riconoscimento dell'equo indennizzo con riferimento al	
	riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. L'avv. Caterina	
	Battaglia ha, infine, nominato, in caso di accoglimento della richiesta di CTU	
	formulata dalla ricorrente, quali consulenti di parte, la dott.ssa Cristina	
	Catalano, la dott.ssa Lucilla Mugnaini e la dott.ssa Arianna Giovannetti, con	
	indirizzo di posta elettronica certificata:	
	contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it . Le parti, in sede	
	di replica, hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese.	
	La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	I. Il ricorso non può essere accolto, in ragione della fondatezza della eccezione	
	di decadenza formulata dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge n.	
	274/1991. In forza di tale disposizione, la domanda amministrativa di	
	pensione privilegiata, presentata all'INPS il 30 novembre 2017 dalla	
	ricorrente, è da considerare tardiva perché inoltrata a distanza di più di	
	cinque anni dal decesso del coniuge della signora A. S., avvenuto il omissis.	
	L'art. 14 della legge n. 274/1991 dispone, infatti, che <i>“A decorrere dal primo</i>	
	<i>giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,</i>	
	<i>la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve</i>	
	<i>essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente</i>	
	<i>agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine</i>	
	<i>perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte</i>	
	7	

	dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo di	
	lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della	
	spedizione.". Questo Giudice non ritiene fondata l'argomentazione di parte	
	ricorrente in forza della quale alla decadenza prevista dall'art. 14 della legge	
	n. 275/1991 cit. dovrebbero estendersi le disposizioni relative alla	
	prescrizione, sicché il termine decadenziale potrebbe decorrere soltanto dalla	
	data in cui il diritto può farsi valere e, dunque, nella specie, dalla data della	
	sentenza del Tribunale di omissis in funzione di Giudice del lavoro n.	
	781/2015. Al riguardo, si osserva che "quello dell'art. 14 della legge n. 274	
	del 1991 è certamente un termine di decadenza e non di prescrizione. L'art.	
	14 sopra indicato pone senza dubbio il termine perentorio quinquennale per la	
	presentazione della domanda di trattamento privilegiato indiretto; scaduto tale	
	termine, si incorre infatti nella decadenza del diritto pensionistico." (cfr. in	
	termini, Sez. giur. per la Regione Siciliana, sentenza n. 499/2023 del 26	
	settembre 2023), che nell'art. 14 della legge n. 274/1991 cit. "(...) non vi è	
	alcuna eccezione per il caso come quello in esame, di pendenza di un	
	procedimento amministrativo o giurisdizionale tendente ad accertare (un	
	presupposto) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che	
	lascia comunque sussistere l'obbligo, rectius l'onere, per l'interessato di	
	inoltrare la domanda di trattamento privilegiato nel quinquennio indicato dalla	
	legge, a differenza dei dipendenti statali per cui quanto appena detto è invece	
	consentito dall'art. 169 del d.P.R. n 1092/ 1073." e che "Invece, riguardo agli	
	iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, tra cui, come nel caso in	
	esame, i dipendenti delle ex UU.SS.LL., trova applicazione l'art. 14 della legge	
	n. 274/1991 che si limita a prevedere che la domanda di trattamento	
	8	

	<i>privilegiato deve essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla</i>	
	<i>cessazione del rapporto di impiego, senza fare cenno, al fine della non</i>	
	<i>applicabilità di tale termine di decadenza – come nel caso dei dipendenti</i>	
	<i>statali – alla circostanza della presentazione, in costanza del rapporto di</i>	
	<i>impiego, di una richiesta di accertamento di dipendenza di infermità o lesioni</i>	
	<i>da causa di servizio.”</i> (cfr., in termini, Sezione I giurisdizionale centrale	
	d’appello, sentenza n. 289/2023 del 27 giugno 2023; id. in termini, Sezione	
	II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 8/2021 del 19 gennaio	
	2021). Nel caso in esame, è di solare evidenza il decorso del termine	
	quinquennale decadenziale che rende inammissibile il ricorso in esame per	
	tardività della domanda amministrativa di pensione privilegiata indiretta. A	
	ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dall’INPS, non vi alcun	
	rapporto di pregiudizialità tra la decisione del giudice del lavoro, in ordine al	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge	
	della ricorrente e dell’equo indennizzo, e il presente giudizio, avente ad	
	oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato indiretto,	
	e ciò sia perché il giudizio davanti al giudice ordinario ha avuto parti	
	convenute (ASP di omissis) diverse da quelle del presente giudizio (INPS) e	
	sia perché è diverso il <i>petitum</i> , considerato che l’istituto dell’equo indennizzo	
	risulta estraneo alla materia pensionistica, perché trova fondamento	
	immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e che il trattamento	
	privilegiato presuppone, viceversa, la cessazione del rapporto di lavoro. Ne	
	deriva che il giudice delle pensioni deve procedere ad una autonoma	
	qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina	
	previdenziale pubblica, la quale è, peraltro, soggetta ad un regime speciale	
	9	

	di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 274/1991. Per tali ragioni, il	
	ricorso deve essere rigettato.	
	II. Le spese del giudizio vengono compensate per la particolarità e la	
	complessità della fattispecie oggetto del presente giudizio pensionistico.	
	III. Infine, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e	
	integrazioni, in conseguenza dei dati personali trattati, è necessario che si	
	proceda all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dei suoi congiunti,	
	richiamati in sentenza, in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio	
	di copie a soggetti diversi dalle parti.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente	
	pronunciando:	
	- rigetta il ricorso;	
	- compensa integralmente le spese di lite;	
	- dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, in conseguenza della natura	
	dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della	
	ricorrente e dei suoi congiunti in sede di pubblicazione nella banca dati o di	
	rilascio copie a soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2024.	
	Il Giudice	
	Gianpiero D'Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in data 15.05.2024	
	Il Responsabile della Segreteria giudizi pensionistici	
	10	

[illegible]